

# **C.R.A.L. Lupiae – Gruppo Banca MPS – Provincia di Lecce**

## **STATUTO**

### **Art. 1**

E' costituito, fra i dipendenti delle Aziende del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena residenti in provincia di Lecce o facenti parte di unità operative ubicate nella provincia stessa, il Circolo Ricreativo Aziendale del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (CRAL), con sede in Lecce, denominato "CRAL LUPIAE".

### **Art. 2-SCOPI**

Il CRAL non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- a) promuove la formazione sociale dei soci mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;
- b) attua i servizi sociali per la ricreazione educativa;
- c) promuove e persegue attività ricreative, culturali, artistiche, sportive e turistiche, nonché sviluppa tutte quelle iniziative di vario genere intese allo scopo stesso.

### **Art. 3**

Il CRAL, pur conservando la propria autonomia patrimoniale ed amministrativa, può aderire o affiliarsi a Comitati o ad Enti in genere che hanno per scopo l'associazionismo democratico del tempo libero.

### **Art. 4-SEZIONI**

Il CRAL si articola in Sezioni specializzate per le varie attività ed ogni Sezione è diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuvato da eventuali collaboratori.

### **Art. 5-SOCI**

L'iscrizione al CRAL è aperta a tutti i dipendenti ed ex-dipendenti di cui all'art. 1, in servizio o in quiescenza, nonché ai coniugi superstiti.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio, salvo quanto disposto dall'art. 21, è valida dal momento del versamento della quota sociale per l'anno solare in corso. La quota sociale è personale, non è trasmissibile e non può essere rivalutata.

Tutti i soci hanno parità di doveri e di diritti, diritto di voto, diritto all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 6**

I Soci hanno diritto a godere delle infrastrutture del CRAL.

### **Art. 7-ORGANI DEL CRAL**

Sono organi del CRAL:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

### **Art. 8-ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di aprile. Può, inoltre, essere convocata in qualsiasi momento a iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Soci.

La convocazione si effettua con un preavviso di venti giorni mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e con avvisi affissi nella sede sociale. Gli avvisi e gli inviti devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea:

- a) approva il programma di attività con il relativo bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle Commissioni Elettorali;
- c) approva le modifiche da apportare al presente Statuto;
- d) delibera sull'acquisto di beni immobili e sugli atti di disposizione dei beni immobili di proprietà del Circolo;

e) delibera su tutti gli atti per il cui compimento il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei Soci ritengono opportuno ottenere l'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, per i punti di cui alle lettere a), b), e), delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui ai punti c) e d) sono valide, in seconda convocazione, solo con l'intervento di almeno un quarto dei Soci e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non sia presente il numero dei Soci previsto per le deliberazioni relative ai punti c) e d), il Consiglio Direttivo indice il referendum fra gli iscritti. La proposta sottoposta a referendum è approvata qualora riporti il consenso della maggioranza dei votanti che non deve comunque essere inferiore ad un quarto degli iscritti.

#### **Art. 9-CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 consiglieri di cui 8 eletti dai Soci, nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, e 3 nominati, anteriormente alle elezioni, dalla Direzione della Banca Monte dei Paschi di Siena sempre nell'ambito degli iscritti al CRAL.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Direttore Amministrativo
- l'Economo-Cassiere.

Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora in seno al Consiglio Direttivo si verificano vacanze, dimissioni, ecc., le sostituzioni avvengono:

- se trattasi di componente designato dalla Direzione della Banca, questa nomina il subentrante;
- se trattasi di un membro eletto dai Soci, subentra quello che in sede di elezioni ha riportato il maggior numero dei voti e, in caso di mancata adesione da parte di quest'ultimo, quello immediatamente successivo e così via.

#### **Art. 10-CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo promuove e regola l'indirizzo generale dell'attività del CRAL, predispone il programma di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, designa i collaboratori tecnici da proporre alle attività sociali, costituisce le Sezioni, determinandone le rispettive attività assegnando loro i mezzi finanziari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e quando viene richiesto dal Presidente o da almeno sei membri del Consiglio stesso.

Esso delibera validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione del CRAL, salvo quanto espressamente demandato all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 11-PRESIDENTE**

Il Presidente:

- è il rappresentante del CRAL;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- dispone, con firma abbinata con l'Economo-Cassiere, del conto corrente intestato al CRAL in essere presso la Filiale di Lecce della Banca Monte dei Paschi di Siena;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- con firma abbinata al Direttore Amministrativo firma i mandati e le reversali di incasso.

#### **Art. 12-COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, due eletti dai Soci e uno dalla Direzione della Banca Monte dei Paschi di Siena fra i Soci.

Il Collegio Sindacale, eletto come al successivo art. 13, resta in carica tre anni e, nella sua prima riunione, nomina nel suo

seno il Presidente.

Il Collegio Sindacale ha l'incarico della sorveglianza sull'amministrazione dei fondi del CRAL ed è tenuto a compilare una relazione con la quale sono presentati ed illustrati i bilanci all'Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono verbalizzate in apposito registro.

Qualora in seno al Collegio Sindacale si verificano vacanze, dimissioni, ecc., le sostituzioni avvengono come previsto per il Consiglio Direttivo dall'art. 9.

### **Art. 13-ELEZIONI**

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si svolgono ogni tre anni. Sia i Consiglieri che i sindaci sono rieleggibili.

Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni e durante questo periodo le iscrizioni al CRAL devono essere sospese. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la Segreteria del CRAL a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Pur essendo concessa la facoltà ad almeno 50 soci di presentare liste indicative, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del CRAL.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Possono essere eletti tutti i Soci, purché abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Apposita commissione, composta da un minimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, presiede alle elezioni, predispone l'elenco dei Soci con diritto al voto, prepara le schede e determina le modalità con le quali devono essere effettuate le votazioni, fermo il principio che le medesime devono avvenire per scheda segreta.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

### **Art. 14-SEGRETARIO**

Il Segretario:

- assiste a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali;
- provvede al disbrigo della corrispondenza del Circolo;
- cura la tenuta del libro dei Soci e dell'archivio del Circolo;
- provvede a quanto necessario per la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

### **Art. 15-DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Amministrativo:

- cura la tenuta dei libri contabili;
- sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo uno schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- compila i mandati di pagamento e le reversali di incasso e li sottoscrive unitamente al Presidente;
- predispone le ricevute delle quote sociali e le consegna all'Economo-Cassiere.

### **Art. 16-ECONOMO-CASSIERE**

L'Economo-Cassiere:

- provvede alla riscossione delle quote sociali;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dietro regolari ordinativi firmati congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Amministrativo;
- prende in consegna i beni mobili e immobili del CRAL e ne redige l'inventario;
- ha la custodia delle giacenze di cassa di cui è responsabile.

### **Art. 17-PROBIVIRI**

Qualora sorgano conflitti tra gli associati ed il Consiglio Direttivo, la controversia è deferita ad un Collegio di Probiviri nominato, nell'occasione, dall'Assemblea dei Soci che il Consiglio Direttivo deve convocare entro 15 giorni dalla richiesta degli associati in conflitto.

Il numero dei Probiviri deve essere di tre o di cinque.

### **Art. 18-ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi delle Aziende del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, di altri Enti e di privati;
- da rendite patrimoniali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in alcun modo essere distribuiti tra i soci, sia in forma diretta che in forma indiretta, ma devono essere utilizzati nella gestione successiva per incrementare l'attività a favore dei soci..

### **Art. 19-VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni.

### **Art. 20**

L'iscrizione al CRAL implica l'accettazione del presente Statuto.

### **Art. 21-PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Socio che, nella Sede del CRAL o nel corso di riunioni o di iniziative promosse dal Circolo stesso, persegue scopi diversi da quelli istituzionali o compia gravi mancanze verso estranei o consoci, è deferito al Consiglio Direttivo il quale può decidere la sua espulsione.

Il Socio espulso può fare ricorso ai Probiviri.

### **Art. 22-SCIoglimento**

In caso di scioglimento del CRAL, deliberato da almeno 4/5 dei Soci, i beni patrimoniali sono devoluti all'Associazione di Mutua Assistenza fra il personale della Banca Monte dei Paschi di Siena o, se altrimenti disposto, ad altra associazione con finalità simili a quelle del CRAL.